

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente l'aggiornamento della II fase di ammodernamento  
dell'Ospedale distrettuale di Leventina in Faido

(del 23 maggio 1972)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Ci onoriamo di presentarvi il messaggio riguardante l'aggiornamento della II fase di riammodernamento dell'Ospedale distrettuale di Faido con il quale si propone e si motiva l'accoglimento della relativa istanza di sussidiamento presentata dal Consiglio di amministrazione di questo ospedale, in conformità della legge concernente il coordinamento ed il sussidiamento degli ospedali d'interesse pubblico del 19 dicembre 1963, denominata in seguito legge cantonale.

### I. GENERALITA'

L'Ospedale distrettuale di Leventina in Faido è una fondazione di diritto privato ai sensi degli articoli da 80 a 89 bis del Codice civile svizzero, posta sotto il patronato dei Comuni, dei Patriziati e delle Parrocchie del Distretto di Leventina.

La costruzione, che risale al 1923, venne riammodernata in due riprese con i sussidi dello Stato.

Il 14 aprile 1969 venne accordato un sussidio di Fr. 2.181.400,— pari al 40 % del costo preventivato dell'opera di Fr. 5.453.500,—. Questa realizzazione consentì di attuare il nuovo stabile dei letti, il nuovo tratto operatorio-ambulatorio e laboratorio, la sistemazione e trasformazione dell'ospedale vecchio, l'impianto d'incenerimento dei rifiuti, la nuova centrale telefonica e altre opere di minore importanza.

Sempre il 14 aprile 1969 venne concesso un sussidio di Fr. 300.000,—, pari al 20 % del costo preventivato di Fr. 1.500.000,—, per la costruzione dell'ospedale di emergenza.

Il 1. marzo 1971 fu accordato un ulteriore sussidio di Fr. 552.900,—, pari al 40 % dell'importo sussidiabile di Fr. 1.382.300,—, per la realizzazione delle seguenti opere che avrebbero dovuto concludere l'ammodernamento di questo ospedale:

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| A. Formazione locale lavanderia                                | Fr. 104.000,— |
| B. Locale distribuzione vivande                                | Fr. 106.000,— |
| C. Ampliamento lavanderia e formazione camere per il personale | Fr. 800.000,— |
| D. Trasformazione camere e servizi ospedale vecchio            | Fr. 400.000,— |

**Totale Fr. 1.410.000,—**

Le opere indicate alle lettere A, B e D sono in corso di esecuzione mentre per il momento è sospesa la realizzazione di quelle indicate al punto C.

E' opportuno esaminare in dettaglio la portata di quanto si intendeva attuare in un primo tempo, sotto lettera C. Si prevedeva la costruzione di un nuovo stabile che avrebbe dovuto comprendere:

*al piano cantinato:* 2 depositi, il locale di riscaldamento, il montacarico e vano scale, il cunicolo di accesso;

- al piano terreno :* l'entrata del personale di servizio, il locale della biancheria sporca, la lavanderia, la stireria, il rammendo-guardaroba, l'officina e i servizi ;
- al primo piano :* il soggiorno del personale, 7 camere per un totale di 12 letti, le docce-bagno e servizi, il ripostiglio ;
- al secondo piano :* 5 camere per un totale di 11 letti, le docce e i servizi, il ripostiglio.

Prima di procedere alla fase esecutiva di questa parte dell'ammodernamento, l'amministrazione dell'ospedale si rese conto che le opere progettate non avrebbero permesso, in particolare modo, di risolvere convenientemente i problemi connessi alle condizioni di ospitazione del personale e alla fisioterapia.

Per quanto attiene al personale bisogna convenire che gli alloggi di cui si dispone sono inadeguati e anche con l'aumento di 23 posti letto a suo tempo progettato, si sarebbe nell'impossibilità di soddisfare le esigenze del personale che attualmente svolge la sua attività in ospedale.

Infatti il personale ascende oggi a 96 dipendenti ripartiti in 76 laici e 18 religiose. Il personale laico ha a disposizione 26 posti letto siti al piano mansardato del vecchio ospedale che, ricordiamo, è stato costruito nel 1923. La suddivisione è la seguente :

|                    | <u>posti letto</u> |
|--------------------|--------------------|
| 2 camere a 1 letto | 2                  |
| 2 camere a 2 letti | 4                  |
| 5 camere a 3 letti | 15                 |
| 1 camera a 5 letti | 5                  |
| <hr/> 10           | <hr/> totale 26    |

Il personale religioso ha a disposizione, sempre nel piano mansardato del vecchio ospedale, 18 posti letto. Complessivamente i posti letto esistenti sono 44 e sarebbero aumentati a 67 qualora si fossero realizzate le opere indicate alla lett. C.

Sembrerebbe a prima vista che 67 posti letto dovrebbero essere sufficienti a soddisfare le esigenze di 96 unità del personale in quanto una parte del personale alloggia fuori dall'ospedale. Bisogna a questo proposito osservare che intanto dei 67 posti letto, 26, come abbiamo indicato, sono inadeguati perchè siti nel piano mansardato, in genere in camere a più letti, e senza i servizi igienici sufficienti. In secondo luogo è prevedibile un aumento del personale al momento in cui entreranno in funzione le opere di ammodernamento e le attrezzature diagnostiche e di cura già sussidiate dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato.

Per ciò che concerne la formazione dei locali per la fisioterapia bisogna riconoscere che queste esigenze sono state indicate esplicitamente dalla Commissione di pianificazione nel rapporto del 29 luglio 1971.

Per queste ragioni l'amministrazione dell'Ospedale distrettuale il 30 settembre 1971 ha presentato un'istanza di sussidiamento concernente la costruzione di un nuovo stabile destinato principalmente alla formazione di locali per la fisioterapia e di camere per il personale, di cui 39 a 1 letto e 12 a 2 letti.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERA

La nuova istanza di sussidiamento propone la realizzazione di uno stabile di 4 piani in luogo della costruzione di due piani il cui sussidiamento era già stato accordato dal Gran Consiglio il 1. marzo 1971. Oltre ai problemi concernenti la fisioterapia e gli alloggi del personale la costruzione progettata permetterà di creare alcuni uffici amministrativi e una nuova lavanderia.

La descrizione particolareggiata dell'opera, desunta dalla relazione tecnica dell'arch. Guscetti è la seguente :

« E' prevista la costruzione di un nuovo stabile situato a nord di quello principale.

L'ubicazione scelta permette di creare razionali collegamenti con lo stabile principale attraverso cunicoli sotterranei.

Lo stabile comprende :

*al 2. piano interrato :* — cunicolo di collegamento con la cucina e vano montacarico per il refettorio del personale ;

*al 1. piano interrato :* — rifugio antiaereo per 50 persone ;  
— 2 cunicoli di collegamento, uno per il trasporto della biancheria, l'altro per i degenti che devono raggiungere il reparto fisioterapia ;  
— la lavanderia comprendente : deposito biancheria sporca, locale lavatrici, locale mangano, locale rammendo e stireria, due depositi per la biancheria pulita e uno per le liscive, servizi per il personale addetto alla lavanderia ;  
— tre posteggi coperti ;  
— vano scale e lift ;

*al pianterreno :* — ingresso principale - attesa ;  
— 3 uffici per l'economato + archivio e relativi servizi ;  
— reparto fisioterapia comprendente : ufficio, attesa, palestra, locale inalazioni, locale fanghi con annessa cucina, locale bagni speciali, cabine e servizi ;  
— passaggio coperto per accesso al pronto soccorso ;  
— vano scale, lift e montaletti ;

*al 1. piano :* — vano scale - lift ;  
— 9 camere a 1 letto e 2 camere a 2 letti, con doccia e lavabo, per il personale maschile ;  
— servizi ;

*al 2. e 3. piano :* — vano scale - lift ;  
— 30 camere a 1 letto e 4 camere a 2 letti, con doccia e lavabo per il personale femminile ;  
— servizi ;

*al 4. piano :* — vano scale - lift - montacarico ;  
— servisol ;  
— 3 refettori-soggiorno per tutto il personale, compreso i medici ;  
— servizi ;  
— terrazza parzialmente coperta ».

### III. IMPORTO SUSSIDIABILE E MISURA DEL SUSSIDIO

Il costo complessivo delle opere di cui si propone il sussidiamento ascende, secondo il preventivo presentato dai progettisti, a Fr. 3.160.000,—. Da questa somma dev'essere stralciato l'importo di Fr. 775.000,— (preventivo Fr. 800.000,—) che si riferisce alla formazione delle camere del personale sul quale già è stato accor-

dato il sussidio del 40 % dal Gran Consiglio il 1. marzo 1971. Questo perchè in luogo delle opere sussidiate il 1. marzo 1971, si realizzano quelle che sono oggetto di questa istanza di sussidiamento.

L'Ufficio stabili sussidiati del Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha determinato l'importo sussidiabile in Fr. 2.700.000,— in base al seguente conteggio:

|                                                                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| costo totale dell'opera in base agli indici di costo                                                                                                                |                        |
| al 31 marzo 1972                                                                                                                                                    | Fr. 3.475.000,—        |
| (preventivo Fr. 3.160.000,— in base agli indici dell'ottobre 1971)                                                                                                  |                        |
| ./. deduzione dell'importo già incluso nel decreto di sussidiamento del 1. marzo 1971 per l'ampliamento della lavanderia e la formazione di camere per il personale | Fr. 775.000,—          |
| importo sussidiabile                                                                                                                                                | <u>Fr. 2.700.000,—</u> |

Per quanto attiene alla misura del sussidio, tenendo presente che l'art. 3, lett. a), della legge cantonale prevede un'aliquota compresa tra il 20 e il 40 % della spesa sussidiabile, si propone di accordare il sussidio massimo. In proposito si ricorda che il Gran Consiglio, su proposta della Commissione della Gestione, ha in questi ultimi anni sempre accordato alle opere di riammodernamento degli ospedali il sussidio massimo. A questo istituto, in quanto non dipendente da una azienda o da un ente pubblico non può invece essere concesso il sussidio aggiuntivo del 10 % previsto dall'art. 4 della legge cantonale.

#### IV. CONCLUSIONI

L'amministrazione dell'Ospedale distrettuale il 2 settembre 1970 aveva dichiarato che i lavori oggetti del messaggio dell'11 dicembre 1971 e sussidiati con decisione del Gran Consiglio del 1. marzo 1971 concludevano definitivamente i lavori di ammodernamento dell'istituto. Tuttavia il 30 settembre 1971 veniva inoltrata un'istanza complementare di sussidiamento che è oggetto appunto di questo messaggio.

Come si è indicato nella parte introduttiva di questo messaggio, le nuove opere permetteranno la creazione del reparto di fisioterapia e una più conveniente soluzione del problema del personale.

Bisogna ammettere che l'amministrazione dell'ospedale, quando dichiarò definitivamente conclusi i lavori di ammodernamento dell'ospedale (2 settembre 1970) non poteva essere in grado di prevedere ulteriori ampliamenti.

La formazione del reparto di fisioterapia risponde infatti ad un'esigenza stabilita posteriormente dalla Commissione di pianificazione ospedaliera il 29 luglio 1971 e quanto al problema del personale si supponeva che si avrebbe potuto trovare facilmente alloggio fuori dall'ospedale, ciò che invece sembra attualmente non essere possibile nel Comune di Faido.

Va detto ancora a proposito del personale che per invogliare i giovani a seguire le professioni paramediche è necessario non soltanto offrire salari adeguati ma anche dignitose condizioni di ospitazione. L'Ospedale distrettuale di Faido deve seguire a maggior ragione questa politica perchè i giovani sono restii a prestare la propria attività in zone periferiche preferendo invece lavorare presso ospedali siti nelle città.

La Sottocommissione ospedaliera, composta dai signori dott. Crivelli, dott. Gallino, dott. Legobbe e on. Rossi-Bertoni, unitamente al medico cantonale dott. Giordano Kaufmann, hanno effettuato un sopralluogo a Faido il 14 marzo 1972 dando avviso favorevole alle opere di cui si propone il sussidiamento.

La Commissione per gli ospedali ha accolto la relativa istanza il 15 maggio 1972.

In conclusione proponiamo di accordare all'Ospedale distrettuale di Faido un

sussidio di Fr. 1.080.000,— pari al 40 % della spesa sussidiabile di Fr. 2.700.000,—.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'aggiornamento della seconda fase di ammodernamento dell'Ospedale distrettuale di Leventina in Faido

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 maggio 1972 n. 1830 del Consiglio di Stato ;

richiamata la legge concernente il coordinamento ed il sussidiamento degli ospedali d'interesse pubblico del 19 dicembre 1963,

### *d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Per l'aggiornamento della seconda fase di ammodernamento dell'Ospedale distrettuale di proprietà della Fondazione ricovero ospedale del Distretto di Leventina in Faido è concesso un sussidio del 40 % delle spese di preventivo di Fr. 2.700.000,— pari a Fr. 1.080.000,—.

*Art. 2.* — L'importo di Fr. 1.080.000,— è a carico del bilancio del Dipartimento delle opere sociali.

*Art. 3.* — Le modalità di versamento del sussidio saranno stabilite con apposito decreto esecutivo. La liquidazione definitiva del sussidio è in ogni caso subordinata al collaudo dell'opera da parte dello Stato.

*Art. 4.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

